


**COMUNE DI
POZZA DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO**

**STATUTO
COMUNALE**



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 22 marzo 2010

INDICE

TITOLO I	I PRINCIPI	
art. 1	Identificazione del Comune	pag. 5
art. 2	Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici	pag. 5
art. 3	Valorizzazione della lingua e della cultura ladina	pag. 7
art. 4	Uso della lingua ladina	pag. 7
TITOLO II	PARTECIPAZIONEI	
art. 5	Nozione	pag. 8
art. 6	Regolamento	pag. 8
CAPO I	INIZIATIVA POPOLARE	
art. 7	Richiesta di informazioni, petizioni e proposte	pag. 8
CAPO II	CONSULTAZIONE POPOLARE	
art. 8	Consultazione popolare	pag. 9
art. 9	Comitati	pag. 9
CAPO III	REFERENDUM	
art. 10	Norme generali	pag. 10
art. 11	Esclusioni	pag. 10
art. 12	Norme procedurali	pag. 10
TITOLO III	ORGANI ISTITUZIONALI	
CAPO I	ORGANI DI GOVERNO	
SEZIONE I	CONSIGLIO COMUNALE	
art. 13	Attribuzioni	pag. 12
art. 14	Convocazione	pag. 12
art. 15	Consigliere incaricato	pag. 13
SEZIONE II	GIUNTA COMUNALE	
art. 16	Attribuzioni e funzionamento	pag. 13
art. 17	Composizione	pag. 13
art. 18	Consigliere delegato	pag. 13
art. 19	Mozione di sfiducia	pag. 14
SEZIONE III	IL SINDACO	
art. 20	Attribuzioni	pag. 14
CAPO II	ALTRI ORGANI	
art. 21	Gruppi consiliari	pag. 14
art. 22	Il Consigliere comunale	pag. 15
art. 23	Commissioni	pag. 15
CAPO III	INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	
art. 24	Norme generali	pag. 16
art. 25	Prerogative dell'opposizione	pag. 16

TITOLO IV	ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	
art. 26	Principi	pag. 17
art. 27	Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	pag. 17
TITOLO V	GARANZIE	
art. 28	Opposizioni e ricorsi	pag. 18
CAPO I	IL DIFENSORE CIVICO	
art. 29	Il Difensore civico	pag. 18
art. 30	Attivazione dell'istituto	pag. 19
TITOLO VI	ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	
art. 31	Principi	pag. 20
art. 32	Forma di gestione amministrativa	pag. 20
art. 33	Organizzazione	pag. 21
art. 34	Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	pag. 21
art. 35	Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	pag. 21
art. 36	Il Segretario comunale	pag. 22
art. 37	Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	pag. 23
art. 38	Rappresentanza in giudizio	pag. 23
TITOLO VII	ATTIVITÀ	
CAPO I	PRINCIPI GENERALI	
art. 39	Enunciazione dei principi generali	pag. 24
art. 40	Convocazioni e comunicazioni	pag. 24
art. 41	Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	pag. 24
art. 42	Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	pag. 24
CAPO II	L'ATTIVITÀ NORMATIVA	
art. 43	I Regolamenti	pag. 25
art. 44	Le ordinanze	pag. 25
art. 45	Sanzioni amministrative	pag. 25
CAPO III	IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
art. 46	Procedimento amministrativo	pag. 25
art. 47	Istruttoria pubblica	pag. 26
art. 48	Regolamento sul procedimento	pag. 26
CAPO IV	INTERVENTI ECONOMICI	
art. 49	Principi	pag. 26
TITOLO VIII	CONTABILITÀ E FINANZA	
art. 50	Linee programmatiche	pag. 27

art. 51	Programmazione finanziaria – controllo	pag. 27
art. 52	Gestione – controllo	pag. 28
art. 53	La gestione del patrimonio	pag. 28
art. 54	Servizio di tesoreria	pag. 28
art. 55	Il revisore dei conti	pag. 28

TITOLO IX I SERVIZI PUBBLICI

art. 56	Norme generali	pag. 29
art. 57	Tariffe	pag. 29

TITOLO X USI CIVICI E TERRE CIVICHE

art. 58	Generalità	pag. 30
art. 59	Beni frazionali	pag. 30
art. 60	Fonti normative	pag. 30
art. 61	Amministrazioni frazionali separate	pag. 31
art. 62	Funzioni consultive	pag. 31
art. 63	Forme collaborative ed associative	pag. 31
art. 64	Tutela	pag. 32
art. 65	Scioglimento o rinuncia delle A.S.U.C.	pag. 32

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 66	Revisioni dello Statuto	pag. 33
art. 67	Norme transitorie	pag. 33
art. 68	Disposizioni finali	pag. 33

TITOLO I

PRINCIPI

ART. 1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

- 1) Il Comune di Pozza di Fassa è l'ente territoriale che rappresenta la Comunità locale e ne cura gli interessi attraverso i poteri e gli istituti previsti dallo Statuto, in conformità alla Costituzione, allo Statuto Speciale del Trentino Alto Adige, alle sue norme di attuazione e alle leggi vigenti.
 - 2) Il Comune è costituito dai territori di Pozza di Fassa, Pera di Fassa, Muncion e Ronch.
 - 3) Confina con i territori dei Comuni di: Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Mazzin, Canazei, Nova Levante (BZ), Tires (BZ) e Rocca Pietore (BL).
 - 4) Nel Comune di Pozza di Fassa operano le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico di Pozza di Fassa e Pera di Fassa.
 - 5) Capoluogo del Comune è Pozza di Fassa. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del Territorio.
 - 5) Lo stemma del Comune raffigura un cavallo rampante su scudo tagliato, il primo di colore bianco, il secondo di colore azzurro, con stella dorata in entrambi, su sfondo di colore bianco e blu.
- Anche le due Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico di Pozza di Fassa e di Pera di Fassa sono raffigurate con le due stelle dorate.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

- 1) Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, ispira la propria azione al principio della solidarietà, della convivenza interetnica, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona e dei popoli.
- 2) Il Comune di Pozza di Fassa riconosce la lingua ladina e specificatamente la parlata tipica locale denominata "brach", come lingua propria della comunità in esso rappresentata ed orienta la sua azione al principio di tutela della minoranza ladina ai sensi dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 102 dello Statuto speciale, delle leggi statali, regionali e provinciali e delle norme di attuazione dello Statuto speciale. A tal fine promuove ogni azione diretta alla protezione e alla valorizzazione delle caratteristiche distintive della Comunità ladina di Fassa come parte integrante della Comunità ladino - dolomitica.
- 3) Il Comune rende effettiva la partecipazione alla azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della Comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo dell'attività.
- 4) Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare ed educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
- 5) In coerenza con la convivenza delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione nel quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
- 6) Promuove azioni per favorire pari opportunità fra donne e uomini.

7) Il Comune di Pozza riconosce la Famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici e spirituali essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni.

Per la concreta attuazione di tale intendimento il Comune di Pozza riconosce la Consulta di Valle delle Famiglie quale organismo propositivo e consultivo in materia di politiche per le famiglie nonché come centro di partecipazione, aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti sul territorio del Comune.

8) Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione, e all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

9) Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali.

10) Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale e specificatamente nel settore turistico alberghiero ed artigianale nel rispetto delle risorse ambientali.

11) Sostiene, in particolare, le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni locali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

12) Promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.

13) Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

14) Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.

15) Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

16) Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali e degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

17) L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

18) Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

19) Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale. L'accesso agli atti del Comune è assicurato a tutti nei limiti della legge e con le modalità previste dal Regolamento.

20) Il Comune riconosce l'importanza della Chiesa Cattolica Romana in quanto collegata alle tradizioni storiche culturali della tradizione locale; Riconosce inoltre le cerimonie collegate al diffuso sentimento religioso della propria popolazione anche mediante la partecipazione, ove possibile, in veste ufficiale in occasione delle principali cerimonie religiose.

ART. 3

VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LADINA

1) Il Comune orienta la propria azione al fine di:

a) promuovere e valorizzare gli usi ed i costumi, la lingua e la cultura ladina ed a favorire l'insegnamento scolastico ed extra scolastico all'interno del paese. A tal fine il Comune promuove ed organizza opportuni interventi in tutti i settori di propria competenza previsti da leggi statali, regionali e provinciali e dalle norme di attuazione dello statuto speciale;

b) promuovere la conoscenza della lingua e della cultura ladina da parte dei cittadini, del personale dipendente del Comune e dei Segretari comunali;

c) promuovere e valorizzare l'uso della lingua ladina anche nelle attività degli organi comunali e dell'Amministrazione comunale fornendo idonei mezzi, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e norme di attuazione dello statuto speciale, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di attuazione;

d) assicurare la graduale istituzione di sportelli in lingua onde consentire l'uso orale e scritto della lingua ladina nei rapporti con l'Amministrazione comunale e gli enti da essa dipendenti;

e) promuovere mediante idonee forme associative con gli altri Comuni ladini, enti pubblici e con i competenti organismi statali e provinciali le iniziative necessarie a garantire l'uso e l'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole di ogni ordine e grado.

A tal fine, nei limiti delle proprie competenze, e delle leggi statali, regionali e provinciali vigenti nonché dalle norme di attuazione dello statuto speciale, promuove ed assume, anche ai sensi della presente lettera e) , gli opportuni interventi in settori quali strutture e infrastrutture, biblioteche, didattiche ed educative, assistenza sociale, musei, animazione culturale, politica del tempo libero, educazione degli adulti, attrezzature scolastiche, aggiornamento, insegnanti di appoggio, produzione di materiale audiovisivo, scuole materne.

Si impegna altresì a promuovere, attraverso i propri rappresentanti negli organismi competenti, le attività di sperimentazione didattico - educativa volte ad incentivare nelle scuole dell'area di diffusione della minoranza l'insegnamento e la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

ART. 4

USO DELLA LINGUA LADINA

1) Il Comune riconosce e valorizza l'uso del ladino come prodotto storico - culturale della comunità locale. Ne accoglie e promuove l'uso nella toponomastica, negli atti e nei simboli ufficiali, oltre che nelle attività degli organismi istituzionali e nei rapporti con i cittadini, disciplinandolo se del caso attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della vigente legislazione statale, regionale e provinciale e dalle norme di attuazione dello Statuto Speciale.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

ART. 5

NOZIONE

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani minorenni;
 - c) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - d) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

ART. 6

REGOLAMENTO

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

ART. 7

RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) domanda, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta

iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le domande sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 8

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno il 20 per cento dei cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

ART. 9

COMITATI

1. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti aventi tra i propri fini:

a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;

b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;

c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità e ogni altra cosa di volta in volta individuata.

CAPO III – REFERENDUM

ART. 10 NORME GENERALI

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo e consultivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. *L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.*

ART. 11 ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

ART. 12 NORME PROCEDURALI

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti,

composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio.

5. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.

6. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) per il conferimento della cittadinanza onoraria o di altre onorificenze a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Pozza di Fassa o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00- al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - c) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

ART. 14

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

ART. 15

CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

ART. 16

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

ART. 17

COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. quattro Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
3. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 18

CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

ART. 19

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 20

ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

ART. 21

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali e attrezzature.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

ART. 22

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere comunale è tenuto a fornire al Sindaco, giustificazione delle proprie assenze alle sedute alle quali è formalmente convocato, almeno 12 ore prima di quella prevista per l'adunanza. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni adottate dal Consigliere e deliberando.

ART. 23

COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

ART. 24 NORME GENERALI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

3) I membri del Consiglio comunale possono usare la lingua ladina negli interventi orali durante le sedute, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana, qualora vi siano membri consiglieri che dichiarino di non conoscere la lingua ladina.

ART. 25 PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;

TITOLO IV

ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 26 **PRINCIPI**

Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un' adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

ART. 27 **ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ** **ED INELEGGIBILITÀ**

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Nelle deliberazioni e nei decreti di nomina deve essere data adeguata motivazione dell'attribuzione dell'incarico ad amministratore comunale.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V

GARANZIE

ART. 28

OPPOSIZIONI E RICORSI

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - b) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - c) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

ART. 29

IL DIFENSORE CIVICO

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa

ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

ART. 30

ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 31

PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, anche con il confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

ART. 32

FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 35 e 36 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

ART. 33

ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 34 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 34 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 34

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 35

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 36

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 33 commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

ART. 37

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

ART 38

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII

ATTIVITÀ

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 39

ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 40

CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

ART. 41

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

ART. 42

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA

ART. 43 I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

ART. 44 LE ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 45 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 46 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

ART. 47
ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

ART. 48
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

ART. 49
PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII

CONTABILITÀ E FINANZA

ART. 50

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

ART. 51

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
 - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

ART. 52
GESTIONE - CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 53
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 54
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

ART. 55
IL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX

I SERVIZI PUBBLICI

ART. 56

NORME GENERALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 57

TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

TITOLO X

USI CIVICI E TERRE CIVICHE

ART. 58

GENERALITÀ

1. Il Comune, nel rispetto della propria unità, riconosce e sostiene il ruolo delle Frazioni, quali entità naturali caratterizzate dalla presenza di una parte della popolazione comunale, dotata di interessi di ordine economico, storico, sociale e religioso ed altresì fornite, in materia di amministrazione di beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, di una soggettività diversa da quella del Comune stesso di appartenenza ed autonomamente esercitabile attraverso l'apposito Comitato di Amministrazione, nominato a norma delle leggi in vigore.

ART. 59

BENI FRAZIONALI

1. Nel Comune di Pozza di Fassa sono costituite le Frazioni di Pozza di Fassa e di Pera di Fassa e rispetto ad esse sono in vigore ed in esercizio gli usi civici e le terre civiche indicati e riconosciuti nei seguenti decreti di assegnazione, emanati a norma della art. 14 della legge 16 giugno 1927, n°1766 e della art.36 del relativo regolamento:

- per la Frazione di Pozza di Fassa, decreto di assegnazione del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e di Bolzano Prot. n°527/38 POS. n°1563/27 C. Rep. n°634 in data 21 aprile 1938;
- per la Frazione di Pera di Fassa, decreto di assegnazione del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e Bolzano Prot.n°526/38 POS. n°1583/27 B. Rep. n°633 in data 21 aprile 1938;

con le modifiche tavolari apportatevi successivamente, a seguito di acquisti, alienazioni e di altri atti aventi rilevanza tavolare.

ART. 60

FONTI NORMATIVE

1. Il Comune prende atto che gli usi civici e le terre civiche, di cui al precedente articolo 64, sono disciplinati dalle seguenti norme:

- legge 16 giugno 1927, n°1766;
- legge 10 luglio 1930, n°1078;
- 26 febbraio 1928, n°332;
- artt. 4 e 8 del D.P.R. 31 agosto 1972 n°670 del T.U. del nuovo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione;
- leggi provinciali di Trento 16 settembre 1952, n°1 e 9 maggio 1956, n°6;
- di Trento 11 novembre 1952 n°4.

Inoltre, a norma della art.42 della citata legge n°1766/1927, restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali ed altri analoghi diritti, che, già vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge, non siano contrarie a quelle contenute nella legge stessa.

ART. 61

AMMINISTRAZIONI FRAZIONALI SEPARATE

1. Il Comune di Pozza di Fassa riconosce che le popolazioni delle Frazioni di Pozza e di Pera, di cui all' art. 1 del presente Statuto, hanno costituito fin dal 1952 le amministrazioni separate dei propri beni demaniali d'uso civico, a norma della Legge Provinciale di Trento n°1/52 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento provinciale. I rapporti con il Comune dovranno comunque essere improntati al reciproco rispetto delle competenze di legge ed alla massima collaborazione fra il Comune e le A.S.U.C., e fra le A.S.U.C. stesse.
2. Il Comune di Pozza di Fassa s'impegna ad esercitare con la massima tempestività e diligenza i compiti di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle A.S.U.C., previsti dall' art.24 del Regolamento provinciale 11 novembre 1952, n°4 e dall' art. 7 della L.P. n°1/52.
3. In particolare, il Comune s'impegna a garantire il godimento dei beni di uso civico, nelle forme indicate dal "Regolamento per l' esercizio degli usi civici nei beni demaniali appartenenti ai Comuni ed alle Frazioni della Provincia di Trento", (adottato con delibera consiliare n°78 del 24 novembre 1955), ai cittadini capifamiglia abitanti e residenti in modo stabile nel Comune o nella Frazione ed iscritti nel registro della popolazione. Per capofamiglia residente "in modo stabile" s'intende che il capofamiglia frazionista abiti effettivamente nella Frazione del Comune di Pozza di Fassa almeno per anni 4 e sia iscritto nelle liste elettorali del Comune.
4. Il Comune di Pozza di Fassa riconosce che la regolamentazione della legge provinciale non restringe l'ambito della attività delle A.S.U.C. della Provincia di Trento, per cui nei loro poteri rientra il compimento di qualsiasi atto, anche se avente ad oggetto l'alienazione del bene immobiliare gravato da uso civico, con esclusione di una rappresentanza del Comune degli interessi dei frazionisti in materia di uso civico, che spetta invece alla sola A.S.U.C.

ART.62

FUNZIONI CONSULTIVE

1. Il Consiglio comunale potrà consultare le Amministrazioni Frazionali interessate prima dell'adozione di provvedimenti di carattere generale che riguardino il demanio d'uso civico e gli altri diritti reali di cui la frazione sia titolare.
2. Il Consiglio comunale potrà comunque richiedere tale parere alle A.S.U.C. in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici che in tutto o in parte riguardino il demanio d'uso civico della Frazione, sempreché le destinazioni urbanistiche all'esame non siano già previste da strumenti urbanistici di livello superiore a quello comunale.

ART.63

FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

1. Il Comune si riserva di stipulare con le A.S.U.C. le convenzioni patrimoniali che si rendono opportune per la gestione di beni di comune interesse ovvero per l'esecuzione di opere pubbliche che prevedano l'utilizzazione di beni soggetti all' uso civico.
2. In sede di determinazione del contributo annuale previsto dall'art. 3 della legge n°1/52, il Comune potrà accettare in aggiunta anche somme da destinarsi ad opere sociali e di protezione civile aventi sede nel Comune e che svolgano attività anche a favore della popolazione frazionale interessata.

3. Il Comune potrà stipulare con le A.S.U.C. le convenzioni meglio ritenute per lo studio e la ricerca storica degli usi civici nel territorio comunale, a norma degli articoli 4 e 39 della L.R. 4 gennaio 1993, n°1, che prevedono per i Comuni Ladini della Val di Fassa la possibilità di gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate, ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle indicate nella citata legge.

ART. 64 TUTELA

1. Il Comune di Pozza di Fassa, se richiesto dalle A.S.U.C., s'impegna a difendere o a concorrere nella difesa dei diritti d'uso civico e delle terre civiche in ogni sede, ivi compresa quella legale e/o giudiziaria ed a sostenere in ogni sede, compresa quella amministrativa e politica, i diritti delle popolazioni frazionali.

ART.65 SCIoglimento o Rinuncia delle A.S.U.C.

1. Nei casi previsti dalla legge di scioglimento o di rinuncia da parte della A.S.U.C. all'amministrazione dei beni assoggettati all'uso civico e delle terre civiche, il Comune si impegna ad assumere direttamente la gestione di tali beni, garantendo alle popolazioni frazionali interessate la conservazione e la tutela dei loro patrimoni e dei loro diritti, nonché il perseguimento della massima efficienza e produttività dei beni demaniali frazionali d'uso civico affidatigli.

2. Nel contempo il Comune garantisce l'impegno del reddito prodotto dai beni in questione, a favore della popolazione frazionale che ne è proprietaria, secondo le risultanze tavolari.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 66

REVISIONI DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

ART. 67

NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15 comma 1 e 26 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma di euro 40,00.

ART. 68

DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto.